



## **COMUNE DI EMPOLI**

**All. A**

### **CAPITOLATO D'APPALTO PER CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN EMPOLI - LOCALITA' PAGNANA - CIG Z562F49C3B**

#### **PARTE I (parte speciale)**

##### **Art. 1 Oggetto dell'appalto**

Il Comune di Empoli intende affidare in concessione a terzi la gestione ed uso dell'impianto sportivo posto in Empoli in Via Nuova di Pagnana – Loc. Pagnana.

**La gestione del suddetto impianto dovrà svolgersi agli stessi patti e condizioni indicati nella convenzione Rep. 28546 del 20/09/2018** sottoscritta fra il Comune di Empoli e il C.F.C.S. Calasanzio, fatta eccezione per quanto appresso.

L'impianto è individuato così come risulta dalla planimetria allegata alla citata convenzione Rep. 28546.

L'Affidatario dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, l'esistenza di una sede organizzativa all'interno del territorio del Comune di Empoli.

Tale sede dovrà risultare idonea e funzionale all'organizzazione del servizio e dovrà essere dotata di linea telefonica e regolarmente presidiata.

##### **Art. 2 Durata dell'appalto**

La durata della concessione è stabilita in anni tre a decorrere dal 01/09/2020

La concessione andrà pertanto a scadere il 31/08/2023

##### **Art. 3 Utilizzatori dell'impianto**

L'affidatario è tenuto a dare pronta risposta ad ogni reclamo, lamentela o suggerimento inoltrati/trasmessi dagli utilizzatori

Di quanto sopra dovrà essere sempre resa edotta questa Amministrazione.

### **CAPITOLATO D'APPALTO PER CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN EMPOLI - LOCALITA' PAGNANA - CIG Z562F49C3B**

#### **PARTE II (parte generale)**

##### **Art. 16 Piano economico e corrispettivo di gestione**

Il pagamento di quanto spettante all'affidatario sarà effettuato come segue:

- a) per la prima tranche nel mese di dicembre 2020;
- b) per gli anni 2021 e 2022 nei mesi di marzo, luglio, dicembre;

c) per l'anno 2023 nei mesi di marzo giugno e settembre (rata conclusiva);

La liquidazione ed il pagamento di ogni fattura sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 30 (trenta giorni) dal ricevimento della fattura elettronica.

**Art. 18 bis Cessione del contratto.**

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità della cessione stessa.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 (Cessione dei crediti derivanti dal contratto), è fatto altresì divieto per l'affidatario di cedere a terzi, in qualsiasi forma, integrale o parziale, i crediti derivanti in forza della esecuzione del presente contratto, salvo formale autorizzazione espressa dell'Amministrazione. In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui alla presente l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

**Art. 22 Risoluzione per inadempienza (clausola risolutiva espressa)**

[omissis]

Qualora venisse accertata la mancanza del possesso dei predetti requisiti, il Comune provvederà:

- alla denuncia all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- alla segnalazione all'Autorità di vigilanza per l'iscrizione nel casellario informatico.

Fermo restando tutto quanto precede, resta salva altresì la facoltà di risolvere il contratto allorquando si verificano eventi impreveduti ed imprevedibili, o tali, comunque, da comportare alterazioni del quadro delle esigenze nazionali, collegati alla situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19, e non imputabili direttamente o indirettamente ad alcuna delle parti, tali da impedire od ostacolare l'esecuzione della fornitura alle condizioni pattuite.

Detta facoltà potrà essere esercitata reciprocamente mediante semplice comunicazione scritta e la risoluzione contrattuale avrà effetto a decorrere dalla data ivi indicata.